



COMUNE DI GALLIATE
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO
PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
E DELLE ATTIVITA' TRADIZIONALI E L'ISTITUZIONE DELLA DE.CO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29 luglio 2021

Indice

PREMESSA	2
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	2
Art. 2 - Definizioni	3
Art.3 - Istituzione della Certificazione De.Co.....	3
Art.4 - Marchio De.Co	3
Art. 5 - Utilizzo del Marchio De.Co.....	4
Art. 6 - Istituzione del Registro dei Prodotti De.Co.....	4
Art. 7 - Requisiti per l'attribuzione della De.Co ai prodotti locali.....	5
Art. 8 - Segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro.....	5
Art.9 - Commissione.....	6
Art.10 - Sanzioni.....	7
Art. 11 - Controlli	7
Art.12 - Struttura organizzativa	7
Art. 13 - Le iniziative comunali	7
Art. 14 - Le tutele e le garanzie.....	8
Art. 15 - Le attività di coordinamento.....	8
Art. 16 - Relazione annuale	8
Art. 17 - Norme finali	8

PREMESSA

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di GALLIATE.

Esistono 3 tipologie di De.Co.

Il primo gruppo: riguarda la tutela di un prodotto tipico (è il caso di un prodotto agricolo coltivato sul territorio comunale e/o limitrofo, adattatosi nel tempo e conservato come coltura), di un prodotto dell'artigianato alimentare (è il caso di un prodotto dell'artigianato alimentare locale, che rappresenta un valore identitario delle famiglie del paese, es. "gramolino") o di un prodotto dell'artigianato (si tratta di un sapere che ha sviluppato un artigianato locale).

Il secondo gruppo: è rappresentato dalle De.Co. a tutela di una ricetta (che raffigura il livello meno commerciale e più culturale. Solitamente è legato ad una tradizione, che a sua volta ha prodotto una sagra, codificando la storia e l'esistenza di un piatto, ad es. sulla ricetta degli agnolotti gobbi di Asti), di una festa (si tratta di momenti legati alla tradizione di un piatto o di un prodotto, che rimangono un momento di aggregazione popolare di una Comunità, con una certa storicità; es. "la festa del bue grasso a Moncalvo"), di un sapere (sono denominazioni riferite ad una pratica in uso in un determinato Comune come può essere una tecnica di pesca, di coltivazione, di artigianato. Ad es. i muretti a secco di Arnasco o di un terreno come tartufaie, coltivazione di asparagi...).

Il terzo gruppo: comprende il filone delle De.Co. multiple (es. la pasticceria alessandrina), cioè che tutelano tradizioni che riguardano sia elementi del primo che del secondo gruppo

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000, n. 267, ed ai sensi dell'art 2, comma 4, lettera h, dello Statuto comunale, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Galliate intende curare la promozione e lo sviluppo del territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta e, in particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a. dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni, che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un "Registro dei Prodotti De.Co (Denominazione Comunale)";
 - b. dell'assunzione, nella fattispecie, di prodotti agro-alimentari, che, a motivo del loro consistere culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale delle strutture organizzative di cui all'art.12 del presente regolamento;

- c. di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
- d. di rilasciare un “Marchio De.Co (Denominazione Comunale)” al fine di attestare l’origine del prodotto oltre alla sua composizione;
- e. per le finalità di cui sopra, il Comune di Galliate, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l’affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione;
- f. del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all’economia del turismo.

Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L’aggettivo “tipico” è inteso come sinonimo di “tradizionale”, attribuendovi lo stesso significato e quindi il loro uso è equivalente.

Art. 3 - Istituzione della Certificazione De.Co

1. Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la Certificazione De.Co, per attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Galliate.
2. Attraverso la Certificazione De.Co si mira a:
 - a. Conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale senza istituire alcun marchio di qualità o certificazione degli stessi;
 - b. Tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

Art. 4 - Marchio De.Co

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all’art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo, così come allegato al presente regolamento.
2. Il logo è costituito da un cerchio più esterno, contornato da bordo ondulato di colore blu, nel quale è inserita la scritta “DE.CO. Denominazione Comunale – Galliate”, e da un cerchio interno, con sfondo in oro, nel quale è racchiuso “Il Gallo”, simbolo di Galliate, in colore bianco. I colori “oro” e “blu” rappresentano i colori della città.
3. Il Comune di Galliate, proprietario del marchio De.Co, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno.
4. L’utilizzo del marchio De.Co è gratuito.
5. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.Co deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all’Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l’utilizzo del marchio De.Co; ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi,

per la successiva vendita o trasformazione, il prodotto De.Co deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente e/o trasformatore ed il quantitativo del prodotto De.Co ceduto;

6. L'istanza viene sottoposta alle valutazioni della Commissione di cui all'Art. 9, che si esprimerà in merito con le tempistiche e modalità indicate, rispettivamente, all'Art. 8, comma 3, e all'Art. 9, commi 7 e 8. Entro 30 giorni dall'adozione della deliberazione di Giunta comunale, il Responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione ovvero il diniego motivato della stessa, come previsto al successivo Art. 9, comma 7, del presente regolamento.

Art. 5 - Utilizzo del Marchio De.Co

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 6, nel rispetto delle disposizioni che seguono:
 - a. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali;
 - b. Il logo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co;
 - c. Il logo De.Co può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere;
 - d. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto potrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore;
 - e. Il Comune di Galliate, proprietario del logo De.Co, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

Art. 6 - Istituzione del Registro dei Prodotti De.Co

1. Viene istituito presso l'Ufficio competente del Settore Socio-Culturale un apposito registro, denominato "Registro dei Prodotti De.Co", per tutti i prodotti tipici del Comune di Galliate nel settore agro-alimentare;
2. Con l'iscrizione nel registro il Comune di Galliate attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa;
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a. i prodotti a Denominazione Comunale (De.Co);
 - b. le imprese, con sede legale o operativa in Galliate, che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - c. gli estremi del provvedimento che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni (Deliberazione di Giunta Comunale).
4. Su proposta della Commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
5. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
 - a. varietà di riso, ortaggi o frutti tipici di Galliate;
 - b. prodotti vegetali allo stato naturale, essiccati o trasformati;
 - c. prodotti di origine animale, carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - d. formaggi e altri prodotti derivati dal latte;

- e. prodotti dell'apicoltura (miele, pappa reale, propoli, cera, ecc.);
 - f. vini, distillati, liquori, birre, cocktail e bevande analcoliche;
 - g. paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - h. conserve, salse, condimenti e spezie;
 - i. piatti tradizionali della cucina galliatese
6. L'elencazione di cui al comma precedente ha, comunque, carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
 7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
 8. Una stessa impresa può ottenere la De.Co per più prodotti diversi.
 9. Per ogni prodotto De.Co è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 7 - Requisiti per l'attribuzione della De.Co ai prodotti locali

1. I prodotti, per ottenere il riconoscimento della De.Co, devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Galliate ed essere strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore e/o l'artigiano deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con gli ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli e cerealicoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co, devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (OGM), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'art. 9, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale e/o regionale.

Art. 8 - Segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro

1. L'istanza di iscrizione nel Registro dei Prodotti De.Co, in carta resa legale, deve essere presentata dal produttore (sia esso imprenditore agricolo, artigiano o esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche temporanea in occasione di sagre, fiere ed eventi di vario genere).
2. L'istanza deve essere corredata da una adeguata documentazione, in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.

In particolare dovranno essere indicati:

- Il nome del prodotto;
- L'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);
- La data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;

- Le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e/o stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - I materiali/sostanze/materie prime e attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - La descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e/o stagionatura.
3. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel Registro De.Co si pronuncia la Commissione di cui all'art. 9, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati.
 4. L'Amministrazione comunale può, in ogni tempo, promuovere l'iscrizione nel Registro di prodotti, ricette o piatti tipici della tradizione galliatese.

Art. 9 - Commissione

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel Registro dei Prodotti De.Co è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Consiglio comunale e composta da 6 membri:
 - a. Sindaco o suo delegato rappresentante l'Amministrazione comunale;
 - b. 4 Componenti individuati fra tecnici e/o esperti del settore agro-alimentare e del settore enogastronomico locale in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza nelle materie oggetto del regolamento, più uno storico locale. Ne possono far parte esponenti del settore agroalimentare, operatori in forma singola o associata nonché rappresentanti di associazioni di consumatori.

La scelta degli esperti di cui alla lettera b) avverrà a seguito di avviso pubblico di selezione.

2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
3. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Funge da segretario un dipendente del Settore Socio-Culturale.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
6. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al Registro e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa dello stesso e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
8. Completata l'istruttoria, la Commissione la sottoporrà alla Giunta comunale, la quale, con propria deliberazione deciderà in merito, approvando la scheda identificativa e/o il disciplinare di produzione dei singoli prodotti e ne disporrà l'iscrizione nel registro De.Co.
9. L'iscrizione nel registro De.Co avviene a cura del Responsabile del procedimento, è esente dalle spese di istruttoria, ad esclusione delle spese di bollo.
10. L'accoglimento della richiesta è comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla deliberazione della Giunta comunale, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.

11. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro dei Prodotti De.Co a condizioni particolari quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.
12. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
13. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.

Art.10 - Sanzioni

1. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co, da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
2. Costituiscono causa di revoca della De.Co e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a. il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, fatta salva la regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b. il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co;
 - c. la perdita dei requisiti previsti per la De.Co;
 - d. l'uso difforme o improprio del logo De.Co, accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie in vigore.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 11 - Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione e/o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia Municipale, anche da altri organi appositamente preposti per legge a questa tipologia di controllo.
2. La Commissione collabora nelle operazioni di verifica e di controllo.

Art. 12 - Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa comunale delegata all'esecuzione del presente regolamento viene individuata nel Settore Socio-Culturale e nella Consulta Cultura, che opereranno in sinergia e in collaborazione con gli altri settori comunali eventualmente interessati, in particolare con gli uffici competenti in materia di commercio ed agricoltura, nonché, qualora necessario, con la Commissione Consultiva per l'Agricoltura e le Foreste per la conoscenza del territorio e della realtà agricola comunale o altra Commissione/Consulta competente in materia.

Art. 13 - Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di comunicazione di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.Co (Denominazione Comunale), forme di collaborazione con Enti e Associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.
4. Il Comune di Galliate, nel momento dell'istituzione di una De.Co, può attribuire/estendere il marchio De.Co. anche alla festa (con i limiti esplicitati nel presente regolamento) locale ricorrente all'interno della quale si faccia tradizionalmente uso/consumo di un determinato prodotto riconosciuto De.Co.

Art. 14 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Art. 15 - Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua forme di coordinamento con tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

Art. 16 - Relazione annuale

1. Con cadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento come previsto dall'art. 17, il responsabile del Settore competente rende all'organo di governo una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione del regolamento.

Art. 17 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore quando la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Le norme del presente Regolamento non sono esaustive e non costituiscono un limite alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di legge, ai regolamenti statali e regionali in materia.